



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 125 DEL 02-11-2023

Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per collocamento a riposo del dipendente Matr. N. 7 per sopraggiunti limiti d'età di cui all'art. 24, c. 6 lettera c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 14 del 22.05.2023 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 25/05/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 03/07/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Visto l'art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha rideterminato le tipologie di pensione e, in particolare, i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, che hanno definito nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l'adeguamento delle speranze di vita per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 2, c. 5, D.L. 101/2013, il quale stabilisce che l'art. 24, c. 4, secondo periodo D.L. 6/12/2011, n. 201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e

costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8/3/2012 e n. 2 del 19/2/2015 le quali dispongono che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011 ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, e comunque non oltre il settantesimo anno di età;

Esaminato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0015888 del 04/04/2013 che individua la seguente fattispecie:

“il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo) in tal caso il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione di cui al d.l.gs. 42/2006 o del cumulo contributivo di cui alla l. n. 228/2012, totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età del limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011”;

Visto l'art. 1, c. 239, L. 24/12/2012 n. 228, modificato dall'art. 1 comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232 il quale prevede, nel caso di periodi contributivi accreditati presso gestioni pensionistiche diverse, la facoltà per il lavoratore di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

Rilevato che:

- i lavoratori che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni. Unitamente al requisito anagrafico è richiesto l'ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni; a tali fini è da considerare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'iscritto (da lavoro, riscatto, volontaria e figurativa). Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accredita nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulta iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostitutiva, nella Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, nonché la contribuzione

versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta;

- Con riferimento al biennio 2019-2020, i lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia"). È peraltro possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2019-2020 e 2021-2022, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione (in questo caso non è richiesto l'ulteriore requisito dell'importo soglia).

Visto il fascicolo personale del dipendente matr. N. 7;

Considerato che:

- dal fascicolo personale del dipendente matr. N. 7 risulta che lo stesso è stato assunto presso questo Ente con decorrenza 01.02.1989, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26.01.1989;
- il dipendente matr. N. 7 presta a tutt'oggi servizio presso il Comune di Isca sullo Ionio, Area Tecnico-Manutentiva, Area dei Operatori Esperti, ex cat. B, pos. econ. B2, con mansioni di custode cimiteriale;

Accertato che il dipendente in argomento è in possesso dei requisiti necessari, richiesti dalle succitate leggi, per essere collocata in quiescenza per limiti di età a far data dal 01.06.2024;

Ritenuto di dover risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. N. 7, che ha raggiunto l'età anagrafica e quindi il diritto a percepire la pensione;

Dato atto che non sussistono situazioni o condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi ai sensi della L. 241/1990 relative all'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali sia per il personale Dirigente sia per il Personale non Dirigente;
- il D.L. n. 201/2011;
- il D.L. n. 112/2008;
- il D.L. n. 78/2010;
- il D.L.n. 101/2013;
- la legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti.

DETERMINA

1. di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, collocando a riposo il dipendente Matr. N. 7, inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti di cui al CCNL del 22.11.2022, con profilo professionale custode cimiteriale, ex cat. B, posizione economica B2, avendo il medesimo raggiunto il limite di età anagrafica per l'accesso al pensionamento previsto, con decorrenza 01/06/2024 (ultimo giorno di servizio 31/05/2024);
2. di riconoscere al dipendente il diritto a conseguire la pensione a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con decorrenza dal 01/05/2024;
3. di dare atto che l'Ufficio Personale procederà a trasmettere la documentazione previdenziale opportuna alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici, gestione ex INPDAP, territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro e al trattamento di pensione;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio dell'Ente;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio Finanziario;
9. di notificare il presente provvedimento all'interessato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Borelli Antonio

F.to all'originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data 02.11.2023

Responsabile Pubblicazione

Dott. Borelli Antonio

F.to all'originale

Determina Area	Numero	Data
Area Amministrativa	125	02.11.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 02.11.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio Borelli
F.to all'originale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 02.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Amelia Vincenza Varano
F.to all'originale